

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2283)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1962 (V. Stampato n. 3918)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

e col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 9 novembre 1962

**Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari
per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai comuni ed alle provincie, autorizzati ad assumere, per l'esercizio 1961, mutui a' sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, e che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, non conse-

guono il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo per ciascuno degli anni 1963, 1964 e 1965, sempre che non fruiscono di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Per l'anno 1962 il contributo è concesso, alle stesse condizioni, ai comuni ed alle provincie autorizzati ad assumere mutui, a' sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, per l'esercizio 1960.

Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati a' sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, nu-

mero 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Il contributo anzidetto è determinato annualmente con decreto del Ministro per l'interno, in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato per il penultimo esercizio precedente, in base ad un coefficiente da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

Il coefficiente di cui al comma precedente è calcolato dividendo l'ammontare del fondo previsto nel successivo articolo 3 della presente legge per l'importo complessivo dei mutui autorizzati a copertura dei disavanzi economici dei bilanci, relativi al penultimo esercizio precedente, delle provincie e dei comuni che non fruiscono o non abbiano fruito, per lo stesso esercizio, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Art. 2.

I comuni e le provincie che, negli esercizi 1962, 1963 e 1964 non conseguono il pareggio del bilancio nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere autorizzati a provvedere al ripiano del relativo disavanzo con l'assunzione di un mutuo ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e delle norme contenute nella legge 14 marzo 1961, n. 174.

Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Per i comuni e le provincie che beneficiano delle provvidenze previste nel precedente articolo 1 o in leggi speciali l'importo del

mutuo è ridotto dell'ammontare di tali provvidenze.

La garanzia dello Stato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.

La garanzia dello Stato è concessa fino alla concorrenza del 100 per cento per i comuni che non hanno cespiti delegabili.

Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari, all'uopo designati, sono autorizzati ad accettare, ai fini della presente legge, le garanzie dei mutui, concessi ai comuni ed alle provincie ai sensi dei precedenti commi, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, sulla addizionale provinciale alla detta imposta, sull'imposta di famiglia e sulla compartecipazione all'imposta generale sull'entrata.

La somma anticipata dall'Istituto mutuante a' sensi del quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, è garantita dallo Stato sino a quando non venga provveduto alla costituzione della garanzia del mutuo autorizzato.

Per i comuni e per le provincie delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288, salvo per quanto concerne le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale, le quali sono demandate ai competenti Organi provinciali di controllo per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che non siano capoluogo di provincia.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvederà con apposito fondo da istituire nel bilancio del Ministero dell'interno. Al predetto fondo saranno devoluti:

a) il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata al netto della restituzione e dei

rimborsi, riscossa negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 rispetto a quello dell'esercizio 1959-60;

b) le somme che residueranno per gli anni 1961, 1962, 1963 e 1964 sui fondi istituiti a norma dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, modificati rispettivamente con gli articoli 5 e 7 della presente legge.

Le quote dell'imposta generale sull'entrata, previste dagli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, dall'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e dall'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, si commisurano annualmente sul provento del tributo riscosso nell'esercizio finanziario precedente, al netto delle restituzioni e dei rimborsi.

All'erogazione delle somme spettanti ai singoli enti per l'integrazione dei bilanci per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 provvede il Ministro dell'interno.

Art. 4.

Le quote di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata da attribuire ai comuni ed alle provincie, per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, modificati dall'articolo 21 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, vengono calcolate sull'imposta riscossa nell'esercizio finanziario 1959-60, maggiorata annualmente del 4 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63 e 1963-1964 rispetto a quello dell'esercizio 1959-60 al netto delle restituzioni e dei rimborsi.

Art. 5.

L'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970, dal provento complessi-

sivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente, viene prelevata una quota dell'1,60 per cento per la costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanze.

Dal detto fondo vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di contributi a compensazione, per il decennio 1961-1970, della perdita di entrata subita da ciascun comune per effetto dell'abolizione dell'imposta sul bestiame stabilita dal precedente articolo 1 e per la perdita di entrata subita dai comuni con popolazione accertata in base a censimento ufficiale demografico non superiore ai 5.000 abitanti, per effetto dell'abolizione delle prestazioni d'opera disposta con l'articolo 15, lettera e), della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Per le prestazioni d'opera convertite in denaro il contributo è corrisposto in misura pari all'introito delle stesse sulla base del gettito dell'anno 1959.

Per le prestazioni d'opera effettuate in natura il contributo è corrisposto convertendo in denaro il valore delle prestazioni nella misura stabilita dalla deliberazione istitutiva.

L'Intendenza di finanza, in base alle entrate accertate per i titoli di cui ai precedenti commi, risultanti dal verbale di chiusura dell'esercizio 1959, per le prestazioni d'opera, e dell'esercizio 1960 per l'imposta sul bestiame, determina in via definitiva, le somme spettanti ad ogni comune e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno ».

Art. 6.

La liquidazione, per il decennio 1961-1970, dei contributi da attribuire ai comuni e alle provincie, a compensazione delle perdite di entrate derivanti dall'abolizione delle addizionali alla imposta erariale sul reddito agrario, disposta con l'articolo 15 lettera a) della legge 16 settembre 1960, n. 1014, si effettua in via definitiva in base alle risultanze del verbale di chiusura dell'esercizio 1960.

Art. 7.

L'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1962 e fino al 31 dicembre 1970 dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente viene prelevata una quota del 2 per cento per la costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanze.

Da tale fondo verranno prelevate le somme occorrenti per compensare le perdite subite dai comuni e dalle provincie per effetto dell'abolizione delle addizionali sul reddito agrario e relative eventuali eccedenze disposta dal precedente articolo 15 nonché per effetto delle esenzioni dalle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e relative eccedenze, previste dall'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dalla legge 28 luglio 1961, n. 838, concernente lo esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni.

L'Intendenza di finanza, in base alle entrate accertate, per i titoli di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura dell'esercizio 1960, determina in via definitiva le somme spettanti ad ogni Ente per gli anzidetti titoli e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno ».

Art. 8.

L'articolo 3, secondo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1962, su tale quota è attribuita ai singoli comuni contemplati dal comma precedente una somma pari a quella spettante per l'anno 1961. La eventuale somma residua verrà ripartita tra gli stessi comuni proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico ».

Art. 9.

Per l'esercizio 1962 l'importo del mutuo di cui all'articolo 2 verrà determinato con riferimento al disavanzo economico del bilancio senza tener conto del contributo previsto dall'articolo 1.

Tale contributo sarà corrisposto entro il 31 marzo 1963 e verrà portato in detrazione del mutuo a pareggio del bilancio 1963 ed, in mancanza di detto mutuo, a decurtazione del mutuo di cui al comma precedente.

Art. 10.

Le provvidenze contemplate dalla presente legge e l'autorizzazione prevista dall'articolo 20 secondo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014, possono essere concesse anche ai comuni ed alle provincie che non applicano le aliquote massime stabilite dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine e dalla legge 18 aprile 1962, n. 208, recante modificazioni alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In ogni caso non si possono applicare eccedenze sulle aliquote dei tributi di cui al comma precedente.

Art. 11.

I fondi necessari all'erogazione ai comuni ed alle provincie dei contributi previsti dalla presente legge sono forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.